

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16607 Anno 2016

Presidente: NOVIK ADET TONI

Relatore: DI GIURO GAETANO

Data Udiienza: 17/03/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PISA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENELOPE ITALIA

RAGUSA ANTONINO N. IL 01/05/1928

RAGUSA ANNAMARIA N. IL 25/07/1963

nei confronti di:

LOGLI ANTONIO N. IL 07/01/1963

avverso la sentenza n. 948/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di PISA, del 06/03/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
~~lette~~/sentite le conclusioni del PG Dott. *Omer Leandropolo*,
che ha chiesto e' annullamento con rinvio
delle sentenze -

Voliti i difensori:

Avv. Enrico Maria Gellinero, per le parti
civili Ragusa Antonino e Ragusa Anne Marie,
che ha chiesto e' accoglimento del ricorso.

Avv. Nicodemo Gentile, per la parte civile
Associazione Nazionale Penelope Italia, che
ha chiesto e' accoglimento del ricorso.

Avv. ~~Tito~~ Roberto Caveni e Severio Sergiampieri,
che insistono sull'inammissibilita' del ricorso dell'
Ass. Nazionale Penelope Italia, e, in subordine, in rispetto

Udit i difensori Avv.;

di Tutti i ricorsi -

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 06/03/15 il G.u.p. del Tribunale di Pisa dichiara non luogo a procedere nei confronti di Logli Antonio in ordine ai reati di cui agli artt. 575 e 577, comma 2 e agli artt. 61 n.2 e 411 cod. pen., per insussistenza degli stessi.

Secondo l'ipotesi accusatoria il suddetto, "dopo aver costretto con violenza la moglie Roberta Ragusa a salire in auto, ne cagionava volontariamente la morte" e successivamente "al fine di assicurarsi l'impunità per il delitto di omicidio" ne "sopprimeva il cadavere...con lo scopo di impedirne in modo permanente il ritrovamento".

Il G.u.p., premesso che il presente procedimento trae origine dalla scomparsa della suddetta nella notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012 dalla sua casa sita in località Gello di San Giuliano Terme, osserva che le risultanze processuali non consentono di ritenere raggiunta la prova "neppure dell'effettiva verifica dell'omicidio" e che "l'eventuale fase dibattimentale non consentirebbe, con tutta verosimiglianza, di integrare tali elementi in misura da consentire di pervenire a conclusioni di segno opposto", passando alla disamina di dette risultanze.

In primis evidenzia come le attività investigative finalizzate alla ricerca del corpo della donna o comunque di tracce della morte violenta di quest'ultima (perquisizioni e ispezioni locali, esami eseguiti sui reperti e sul materiale informatico sequestrati nel corso delle stesse) abbiano dato esito negativo.

Passa, poi, alla disamina delle dichiarazioni di coloro che quella notte sarebbero stati testimoni oculari di eventi idonei a supportare la tesi dell'avvenuta uccisione della donna, evidenziandone il carattere palesemente deficitario, contraddittorio e obiettivamente insufficiente ad "integrare la prova del suindicato evento".

Inizia dalle dichiarazioni fatte - prima alla P.g. e al P.m. e, poi, al G.i.p. in sede di incidente probatorio - da Gozi Loris, che sarebbero in contraddizione tra loro su dettagli tutt'altro che secondari, secondo il G.u.p., come l'orario in cui i fatti sarebbero avvenuti, la distanza dalla quale li avrebbe osservati, il tipo di autovettura da lui vista ferma mentre stava rincasando con la moglie, e l'identificazione del conducente di detto mezzo.

Invero, nelle prime dichiarazioni, rese in data 10.10.12, riferisce di avere notato, mentre, alla guida del proprio veicolo, stava tornando a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

casa con la moglie, che aveva prelevato dal luogo di lavoro, alle ore 1.15 circa del 14.1.12, parcheggiata sul ciglio della strada e col motore e i fari spenti, un'autovettura, quasi certamente una Citroen C3 di colore chiaro (veicolo del tipo di quello in uso a quell'epoca a Roberta Ragusa), con a bordo un uomo seduto al posto di guida. Dichiara, inoltre, di aver parcheggiato l'auto e di essere poco dopo uscito di casa a piedi col cane percorrendo via Gigli in direzione di via Dini fino a centocinquanta metri dalla propria abitazione, scorgendo la sagoma di una donna che, a circa 100-150 metri da lui, proveniva dai campi, apparentemente dalla proprietà del Logli, nonché un uomo uscire dalla suddetta Citroen C3, dopo averne acceso il motore e i fari, andare incontro alla donna, quindi discutere i due in modo animato e successivamente l'uomo afferrare il braccio della donna e con l'altra mano cingerle le spalle, costringendola così a salire in macchina, mettendosi, poi, alla guida della stessa ed allontanandosi a forte velocità, tanto da far "pattinare" le ruote sull'asfalto, in direzione di via Dini. Aggiungendo di essere rientrato a casa, dopo circa 10-15 minuti, e di aver trovato la moglie, preoccupata dei rumori e delle urla sentite, che gli chiedeva che cosa fosse successo.

Il giorno successivo al P.m. il Gozi conferma quanto precedentemente detto, anche con riguardo al tipo di autovettura notata, e riferisce di non poter escludere che l'uomo del primo avvistamento fosse Logli Antonio.

Presentatosi spontaneamente alla P.g. il 27.12.12, rettifica le precedenti dichiarazioni, riferendo che l'autovettura del primo avvistamento era una Ford SW di colore scuro, con il muso rivolto, verso via Dini, e che, grazie ai fari del proprio veicolo, aveva avuto modo di vedere l'uomo seduto al posto di guida, riconosciuto senza dubbio in Logli Antonio. Sentito nuovamente dal P.m., in data 4.1.13, conferma dette dichiarazioni e riferisce che il primo avvistamento avveniva non prima delle ore 1.00.

Assunto il 30.4.13 come teste in sede di incidente probatorio disposto dal G.i.p., il Gozi, conferma quanto riferito in ultimo, ma rettifica l'orario del primo avvistamento, riferendo di avere visto il Logli seduto al posto di guida della Ford Escort SW scura verso le ore 00.30 e aggiungendo che l'uomo e la donna che aveva visto successivamente litigare, nei pressi di una Citroen C3, erano a una settantina di metri da lui (e a centocinquanta metri dalla sua abitazione), e che la donna stava urlando spaventata e chiedeva aiuto. Dichiara, inoltre, a specifica

domanda del difensore dell'imputato, di presumere che l'uomo che aveva visto litigare fosse sempre Logli.

Presentatosi al P.m. il 16.5.13, il Gozi dichiara che nel pomeriggio del 16.1.12, mentre stava passeggiando, con i propri figli e con il cane, lungo via Gigli, aveva avuto modo di scorgere, laddove aveva visto verificarsi il litigio, due macchie rosse di forma circolare piuttosto ampie, quasi sicuramente di sangue.

Dopo la disamina di dette dichiarazioni il Giudice *a quo* ne rileva la palese insufficienza, a prescindere dalle contraddizioni, a integrare la prova dell'avvenuta uccisione di Roberta Ragusa, comprovando solo un alterco tra un uomo ed una donna, seguito dal caricamento di quest'ultima su un'autovettura, forse una Citroen C3, neppure individuata per il numero di targa.

Passa, poi, alla valutazione delle dichiarazioni - rese alla P.g. e al P.m. in più occasioni - di Gombi Anita, moglie del Gozi, ed evidenzia come la stessa non possa considerarsi testimone oculare, avendo solo udito, dall'interno della propria abitazione, le voci di due persone che litigavano, rumori di portiere che sbattevano e di ruote di un veicolo che si allontanava a forte velocità, del quale poteva vedere, affacciandosi di casa, la luce dei fari. E come, a riprova della sua scarsa credibilità, solo nell'ultima testimonianza abbia riferito delle macchie di sangue che il marito avrebbe visto.

Analizza le dichiarazioni di Piampiani Silvana, la quale alla P.g., il 23.11.12, dichiara di aver visto alle ore 00.00-00.20 dalla finestra della propria abitazione sita in via Gigli una donna con indosso un pigiama di colore rosa che stava percorrendo a piedi detta via; di avere poi notato, dopo aver superato il passaggio a livello di via Gigli, mentre si recava successivamente ad acquistare dei farmaci per la figlia, a poche decine di metri da un'autovettura di forma tondeggianti di colore chiaro, la stessa donna litigare, quasi al centro della strada, con un uomo da lei identificato in Antonio Logli, che conosceva per essere sua cliente, ed inoltre di avere visto contestualmente un cane di piccola taglia provenire dalla strada in cui abitava la famiglia Gozi con un uomo al seguito; di avere poi, ripercorrendo a ritroso via Gigli, per ritornare a casa a prendere i soldi per l'acquisto di un analgesico, notato che l'auto non vi era più e che in prossimità di dove era parcheggiata vi era una quindicina di macchie di sangue di circa due centimetri di diametro; di essere, poi, ripassata per recarsi nuovamente in farmacia e di avere notato il Logli

nello stesso posto delle macchie con in mano un manico di scopa al centro della strada, nonché nello stesso punto in cui era stata vista in precedenza la medesima macchina di colore chiaro e sulla sede stradale un sacco nero di grosse dimensioni; di avere poi, successivamente, notato, affacciata da casa propria, passare tale veicolo guidato da Antonio Logli e quindi, scesa in strada, di averlo visto svoltare a sinistra verso l'abitazione di costui.

La Piampiani, riascoltata dal P.m. il 2.12.13, riferisce di avere visto detta donna, vestita con pantaloni rosa, per la prima volta lungo la via Dini camminare velocemente in direzione di via Gigli, mentre era a bordo del suo ciclomotore, e di averla poi rivista, affacciata dal cancello della propria abitazione, dinanzi alla casa del M.llo Monceri, e poi nuovamente, dalla propria abitazione, passare a piedi in strada in direzione della ferrovia. Asserisce, inoltre, che quando aveva visto il Logli con qualcosa in mano, forse una scopa, lo stesso stava strusciando l'asfalto con detto strumento. E riferisce di avere visto, poi, la macchina notata in precedenza "passare su via Gigli con una sola persona a bordo", senza indicare nel Logli il soggetto alla guida di tale mezzo.

Il G.u.p. evidenzia come riguardo alla persona della Piampiani sia stata disposta dal P.m. consulenza in ordine alla capacità di testimoniare conclusasi con l'accertamento della compromissione della stessa. E come, a parte le divergenze evidenziate e la singolarità del mancato riconoscimento della Ragusa, da parte della Piampiani, come del resto anche da parte del Gozi, nella donna dell'alterco, l'assenza di tracce ematiche della donna scomparsa sulla Citroen C3 in uso a quest'ultima e comunque sui veicoli della famiglia Logli renda totalmente inidonee le dichiarazioni della Piampiani sulla presenza delle macchie ad assurgere a prova dell'avvenuta consumazione dell'ipotizzato omicidio.

Il G.u.p. passa, poi, ad esaminare le dichiarazioni rese da Campisi Filippo – in più occasioni – il quale, dopo avere riferito al P.m., in data 26.9.13, di avere la notte tra il 13 ed il 14.1.12 visto in via Dini e precisamente subito dopo l'autoscuola una donna in vestaglia uscire dal cancello dell'abitazione ivi ubicata e salire su una macchina piuttosto alta, asserisce che una sera – non specificata – del gennaio 2012, in un orario collocabile intorno alle 00.30 nel percorrere via Dini a bordo del proprio veicolo aveva sentito, all'incrocio con via Gigli, una donna che urlava "OHHHHHH" senza però notare la presenza di alcuno.

Q

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Anche le asserzioni del Campisi, secondo il G.u.p., sono insufficienti a riscontrare adeguatamente l'ipotesi dell'avvenuta consumazione del delitto per cui si procede, sia per l'incertezza finanche sulla data in cui detto grido si sarebbe verificato, sia per la scarsa credibilità del teste (il quale in alcune sue dichiarazioni ammette di avere mentito a suo tempo ai propri amici, allorquando aveva loro detto di avere visto la Ragusa la sera stessa della sua sparizione uscire di casa e salire frettolosamente su una macchina guidata da un uomo), sia per la distanza tra l'incrocio suddetto e quello in cui il Gozi e la Piampiani riferiscono di aver visto l'alterco, che farebbe pensare che sia testimone di un fatto diverso da quello riferito da questi ultimi.

Analoga inidoneità probatoria viene riconosciuta dal G.u.p. alle dichiarazioni rese da Camoscini Silvio, il quale al P.m., in data 26.9.13, riferisce di un avvistamento, effettuato da lui che era in bicicletta, intorno alle ore 00.50 di una notte prossima al 20.1.12 di una donna indossante un pigiama rosa, tipo tuta da casa, con sopra una vestaglia, vista uscire dallo stesso cancello indicato dal Campisi, donna nella quale il teste riferisce di aver riconosciuto la Ragusa e che si sarebbe diretta verso un'utilitaria di colore scuro che era in sosta, a fari spenti, nei pressi dell'incrocio con via Campoluongo. E ciò in considerazione dell'incertezza in ordine alla data dell'avvistamento e della scarsa credibilità del Camoscini, che, nel confronto dinanzi al P.m. con il Campisi, è stato da questi smentito sul fatto che gli avrebbe riferito di essere andato in bicicletta e di aver visto in tale occasione la Ragusa, aggiungendo il Campisi di non aver visto in quell'occasione alcun velocipede.

Anche gli altri elementi evidenziati dagli inquirenti secondo il G.i.p. non sarebbero sufficienti a comporre un quadro probatorio idoneo a sostenere l'accusa in giudizio, né suscettibili di ulteriori sviluppi atti a riscontrare detta accusa in termini di certezza. Innanzitutto, il movente, costituito dalla relazione extraconiugale con Calzolaio Sara esistente da anni, dall'insofferenza di quest'ultima per il fatto che l'amante non si separasse dalla moglie, dall'intenzione della Ragusa di rendere detta relazione pubblica ove l'uomo non vi avesse messo fine e dalle negative conseguenze che la separazione avrebbe potuto avere sulla situazione economica e lavorativa dell'imputato. Ed inoltre : a) il fatto che l'imputato abbia riferito dichiarazioni reticenti e non veritiere sulla crisi del suo rapporto coniugale, sulla sua relazione adulterina, sul numero di telefonate che intercorsero con l'amante la notte dei fatti, b) l'invito

rivolto in data 15.1.12 alla Calzolaio a distruggere i cellulari usati per le loro conversazioni ed il riferimento fatto alla stessa circa la distruzione da parte sua (del Logli) delle e-mail dalla posta elettronica e di ogni dato che potesse ricondurre al loro rapporto, c) i graffi che l'uomo recava, in particolare sulla fronte, il giorno successivo alla scomparsa della moglie, e le giustificazioni contrastanti dal medesimo fornite in ordine agli stessi, avendo riferito alla collaboratrice domestica Latona di aver urtato uno spigolo e ai carabinieri di essersi ferito con delle foglie di un ulivo, d) il fatto che l'imputato si sia presentato sia la mattina che il pomeriggio presso l'abitazione dei Gozi, chiedendo se la notte precedente avessero visto o sentito qualcosa, e) i commenti - oggetto di captazione ambientale - del Logli con Ruggeri Manuel in merito all'esistenza di un testimone dei fatti del 14.1.12, di cui aveva parlato un noto programma televisivo, nel corso dei quali il primo riferisce alcuni particolari, che sarebbero stati riportati dal testimone, non ancora, però, di dominio pubblico, a riprova della conoscenza degli stessi, f) le perplessità espresse dalla Ragusa alle amiche circa l'incidente occorso in data 10.1.12, allorché il marito le era caduto addosso da una scala utilizzata per salire in soffitta, g) l'improbabilità che la donna sia addivenuta - senza che nulla lo facesse presagire - alla decisione di allontanarsi dalla propria abitazione e di abbandonare i figli, h) l'inusuale parcheggio del veicolo Ford Fiesta la sera del fatto, che invece di essere come al solito posteggiato nell'autoscuola era nel vialetto dell'abitazione, riferito dalla collaboratrice domestica dei Logli, Latona Margherita. Circostanze tutte, secondo il G.u.p., insuscettibili, pur se valutate in uno col dichiarato di cui si è detto, di assurgere a prova sufficiente dell'ipotizzata fine violenta della Ragusa. Alle quali si aggiungerebbero, come evidenziato dal G.u.p., la considerazione che il P.m. nel caso di specie non abbia richiesto l'applicazione di misure cautelari e le plurime dichiarazioni - non meno attendibili, secondo il Giudice *a quo*, di quelle dei testi oculari sopra menzionati - relative ad avvistamenti della donna scomparsa dopo il 14.1.12, tra cui anche quelle di due militari. Sottolinea, invero, il G.u.p. come in altri processi si sia pervenuti alla condanna per omicidio volontario nonostante il mancato rinvenimento del corpo della vittima, ma in presenza di ben più pregnanti risultanze processuali. Ed infine come l'esito insoddisfacente del raggiungimento della compiuta dimostrazione della morte violenta di Roberta Ragusa, da un lato, e l'insuscettibilità di arricchimento degli elementi raccolti nella

1

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fase dibattimentale, dall'altro, impongano la necessità di definire il processo con una pronuncia di non luogo a procedere per insussistenza del fatto.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore presso il Tribunale di Pisa, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze, le costituite parti civili Ragusa Antonino, Ragusa Anna Maria ed Associazione Nazionale Penelope Italia, adducendo diversi motivi di doglianza, che, per esigenza di sintesi, possono essere in parte accomunati.

2.1 Nel primo motivo del ricorso della Procura di Pisa (richiamato *per relationem* dalle prime righe del ricorso del Procuratore Generale), nella prima parte del ricorso in favore dei Ragusa (fino a pag. 7) e nel primo motivo del ricorso dell'Associazione Nazionale Penelope Italia, è lamentata l'erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 425, comma 3, cod. proc. pen. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto, ci si duole che nell'adozione della sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto il Giudice dell'udienza preliminare abbia esorbitato dai suoi poteri, come individuati anche da detta giurisprudenza, procedendo ad una valutazione di merito del materiale probatorio acquisito e così esprimendo un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, anziché limitarsi a valutare se gli elementi acquisiti risultassero insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio; con conseguente vizio di motivazione. E tale approccio metodologico errato si rifletterebbe anche sulle espressioni utilizzate dal Giudice *a quo*, che fanno pensare ad una valutazione definitiva sulla colpevolezza dell'imputato.

2.2 Nel secondo motivo del P.m., nelle restanti parti del ricorso del P.g. e di quello per le parti civili Ragusa fino alle considerazioni finali, nonché nel secondo motivo dell'impugnazione per l'Associazione Nazionale Penelope Italia, ripercorrendo i passaggi della sentenza impugnata (come si evidenzierà *infra*), ci si duole che il G.u.p. nell'emissione della sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto abbia omesso una valutazione globale ed unitaria degli elementi indiziari, limitandosi ad un'analisi degli stessi meramente parcellizzata ed atomistica, nonché, anche a causa del metodo errato, di verificare se le fonti di prova si prestassero a soluzioni alternative e fossero aperte ad essere diversamente rivalutate; con conseguente vizio di motivazione.

2.3 Nel terzo motivo del ricorso del P.m. e del ricorso dell'Associazione Nazionale Penelope Italia, nonché nella parte finale del ricorso del P.g., si censurano l'erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 425, comma 3, cod. proc. pen., avendo il giudice nell'adozione della sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto omesso di valutare come le eventuali ricostruzioni alternative a quella proposta dall'Accusa siano estranee all'ordine naturale delle cose e alla normale razionalità umana, determinando un conseguente vizio di motivazione.

2.4 Nel quarto motivo del ricorso del P.m., nella parte finale del ricorso delle parti civili Ragusa e nella parte in cui si analizzano, sotto il secondo motivo del ricorso dell'Associazione Nazionale Penelope Italia, le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, ci si duole della violazione dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen., e del conseguente vizio di motivazione, laddove il G.u.p. nell'emettere la sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto sostiene che l'insufficienza e contraddittorietà degli elementi acquisiti non sia superabile in giudizio. Invero, secondo il P.m., il Giudice *a quo* non considera la possibilità di effettuare in sede dibattimentale esperimenti giudiziali sul luogo dei fatti per accertare le distanze da cui sono stati osservati gli eventi narrati o la possibilità di udire a determinate distanze l'urlo di una donna nel silenzio della notte e via dicendo. Dimentica detto giudice, secondo i ricorrenti, che la questione della capacità a testimoniare della Piampiani sia stata valutata da una consulenza del P.m. in via unilaterale e che potrebbe essere oggetto di perizia dibattimentale; ed inoltre che gli elementi in precedenza assunti unilateralmente potrebbero chiarirsi in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, anche in relazioni ad eventuali incongruenze, attraverso, altresì, confronti tra le persone informate sui fatti al fine di ricostruire in modo più completo e senz'altro metodologicamente più affidabile la vicenda oggetto del processo. Come evidenziato nel ricorso dell'Associazione Nazionale Penelope Italia anche con riguardo alle dichiarazioni rese dal Gozi, in quanto il fatto che alcune dichiarazioni siano state cristallizzate in incidente probatorio e siano utilizzabili in dibattimento non esclude che il teste possa essere sentito su temi non sondati o posto a confronto con altri. Sottolinea, infine, il P.m. l'utilità dell'esame dibattimentale delle persone legate da rapporti affettivi



e familiari con l'imputato, che, in quanto testi non indifferenti, potrebbero non avere ancora rivelato tutto ciò che è oggetto di loro cognizione.

3. I difensori di Logli Antonio hanno presentato memoria, nella quale, in via preliminare, chiedono di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso presentato dall' Associazione Nazionale Penelope Italia in quanto proposto da difensore privo di procura speciale all'impugnazione, come si evincerebbe dalla procura depositata contestualmente all'atto di costituzione della parte civile all'udienza del 6.3.15, in cui non si menziona il potere di impugnazione; in via subordinata, di dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi in quanto carenti di specifica deduzione circa ulteriori elementi che potrebbero acquisirsi al dibattimento, nonché di specificazione dei punti del quadro probatorio suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale; in via ulteriormente subordinata, il rigetto di tutti i motivi dei ricorsi, con ogni conseguente pronuncia e statuizione.

I difensori illustrano i motivi delle impugnazioni e le ragioni per le quali gli stessi vadano disattesi, dovendo ritenersi corrette le conclusioni alle quali giunge il Giudice dell'udienza preliminare.

Quanto al primo motivo del ricorso del P.M., evidenziano come il G.u.p., pronunciando sentenza di non luogo a procedere, abbia correttamente operato a fronte di un' insufficienza delle risultanze investigative a sostenere l'accusa in giudizio; la stessa insufficienza considerata dal G.i.p. del Tribunale di Pisa nel rigettare, con provvedimento del 5.12.13, la richiesta di autorizzazione alla prosecuzione di intercettazioni nei confronti del Logli.

Quanto al secondo motivo del ricorso del P.M., i difensori dell'imputato contestano l'asserita valutazione parcellizzata del materiale probatorio da parte del G.u.p., sottolineando come lo stesso, invece, abbia esaminato congiuntamente l'intero compendio indiziario, soffermandosi, poi, sui principali e più evidenti elementi a sostegno della propria decisione. Tra cui le dichiarazioni del Gozi, che sarebbero smentite da molteplici elementi (lo stesso riferirebbe che l'indomani dei fatti gli veniva mostrata dal Logli una foto della Ragusa, che all'epoca sarebbe stata ancora in formato digitale; indicherebbe un orario di visita dell'imputato la mattina presso la sua abitazione - tra le 10.30 e le 11.10 - smentito dai tabulati telefonici e dalle s.i.t. di Meini Fabrizio, che riferisce di essere stato con il Logli fino alle 11.30; avrebbe parlato delle



macchie di sangue sull'asfalto, successivamente al comparire sui mass-media di ulteriore presunto teste oculare, la Piampiani, che per prima riferisce detta circostanza, in contrasto, peraltro, con le indagini svolte nell'immediato anche con l'uso di cani molecolari; avrebbe riferito di aver visto l'alterco a 70/100 metri dai fatti, in un luogo privo di illuminazione e con presenza di nebbia, nonostante fosse affetto da deficit visivo; le sue dichiarazioni sarebbero, poi, contrastate dalle ultime della Piampiani, che riferisce di aver notato oltre a Gozi, non distante dal luogo dei fatti, un'altra persona, alla quale, nelle varie dichiarazioni rese, il Gozi non fa mai riferimento).

Quanto al terzo motivo di ricorso della Procura di Pisa, i difensori ne chiedono il rigetto, avendo il G.u.p. motivato sulla sussistenza di ipotesi alternative e non escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario sulla base delle risultanze investigative (la difesa evidenzia che oltre ad avvistamenti della Ragusa – tra cui anche quello della Palagi, successivo di due giorni ai fatti – vi sarebbero le s.i.t. della zia della Ragusa, che riferirebbe di una volontà di allontanamento dalla famiglia comunicatale un giorno da quest'ultima).

Infine, in relazione al quarto motivo di ricorso della Procura, i difensori lamentano che nella specie non vengano indicate specifiche prove ulteriori ed in aggiunta al compendio accusatorio, criticando gli sviluppi dibattimentali prospettati nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare va valutata la questione processuale sollevata dalla difesa di Logli Antonio, nella propria memoria prodotta in atti, in relazione all'inammissibilità del ricorso presentato dall'Associazione Nazionale Penelope Italia in quanto proposto da difensore privo della procura speciale all'impugnazione.

Detto rilievo difensivo è infondato se si ha riguardo, da un lato, alla giurisprudenza di legittimità concernente l'interpretazione del contenuto della procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. conferita dalla parte civile in particolare in relazione al riconoscimento del potere di impugnazione, e, dall'altro, al contenuto della procura speciale conferita nell'ipotesi oggetto di esame.

Sul primo punto si osserva che nei "casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte (nella specie: parte civile) stia in giudizio col

ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 cod. proc. pen.) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte; e ciò, anche se la certificazione dell'autografia sia effettuata da difensore in un atto diverso da quelli indicati nel secondo comma dell'art. 100 cod. proc. pen. (Il principio è stato espresso in una fattispecie in cui l'imputato aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso della parte civile sotto il duplice profilo che il difensore era privo dello specifico mandato prescritto per la proposizione del ricorso per cassazione e che, comunque, la procura era priva dei requisiti indicati dall'art. 122 cod. proc. pen. in una situazione in cui a margine del ricorso per cassazione era apposta la seguente dizione: "Nella mia qualità di parte civile costituita nomino quale mio difensore perché mi rappresenti ed assista nel presente giudizio di impugnazione avanti la suprema corte di cassazione avverso la sentenza...nel procedimento penale RG...a carico di...l'Avv...") (Sez. 6, n. 4327 del 03/11/1998 - dep. 07/04/1999, P.c. in proc. Pasqualin A e altro, Rv. 213584). Ed ancora : "per l'impugnazione proposta dal difensore della parte civile è necessaria una procura specificamente conferita, la quale, indipendentemente dal tenore formale dell'atto, va ritenuta sussistere in ogni caso in cui sia possibile desumere sul piano sostanziale l'implicito conferimento del mandato a promuovere, se necessario, il procedimento di gravame. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto conforme alle prescrizioni dell'art. 122 cod. proc. pen. il rilascio di "procura speciale al fine della costituzione di parte civile, di difesa e rappresentanza in giudizio nel procedimento penale contro ... in ogni stato e grado del giudizio, conferendo al ... difensore ogni facoltà di legge") " (Sez. 4, n. 35566 del 16/04/2003 - dep. 16/09/2003, Silveira, Rv. 226031). Sullo stesso versante si pongono le Sezioni Unite (n. 44712 del 27/10/2004 - dep. 18/11/2004, P.C. in proc. Mazzarella, Rv. 229179), anche se con riferimento alla proposizione dell'appello, ma i principi sono estensibili anche al ricorso per cassazione : "è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al

②

potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen., può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere (La Corte, nell'escludere che la formula utilizzata nella specie potesse interpretarsi nel senso dell'attribuzione al difensore anche del potere di proporre appello, ha chiarito che la parte civile con la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., conferisce al difensore lo "jus postulandi", ossia la rappresentanza tecnica in giudizio, mentre con la procura speciale prevista dall'art. 122 attribuisce al procuratore, a norma dell'art. 76 comma 1, la "legitimitas ad processum", ossia la capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l'azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato) ". E così anche la giurisprudenza di legittimità successiva : "è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti) anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma terzo cod. proc. pen., può essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere (fattispecie in cui il testo della procura mancava di qualsiasi riferimento alla facoltà di impugnazione ed esplicitava il conferimento al difensore del potere di concludere e depositare comparsa conclusoria che rendeva plausibile che la procura fosse stata rilasciata per un solo grado di giudizio)" (Sez. 3, n. 37220 del 16/05/2013 - dep. 11/09/2013, P.C., Abiati e altro, Rv. 256972).

Passando al secondo punto, la procura speciale conferita nel caso di specie, come è dato evincere dalla lettura della stessa, è relativa alla nomina e costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 cod. proc. pen., dell'Avv. Nicodemo Gentile, quale "procuratore speciale per la costituzione di parte civile valida per la presente fase e per i successivi gradi di giudizio, riconoscendo allo stesso il potere di avvalersi di tutte le facoltà e di esercitare tutti i diritti previsti *ex lege*, conferendo ogni più ampia facoltà, compresa la nomina di sostituti, di consulenti tecnici di parte, indicazione di testi e rassegnare le conclusioni". Quindi, pur in assenza di formule sacramentali, è evidente che la volontà della parte civile, laddove parla di costituzione "valida per la presente fase e per i



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

successivi gradi di giudizio" e di "potere di avvalersi di tutte le facoltà e di esercitare tutti i diritti previsti *ex lege*", sia in grado di superare la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100, comma 3 cod. proc. pen., e di far ritenere conferita detta procura anche per la proposizione del ricorso in cassazione di cui si discute.

2. Passando all'esame dei ricorsi, gli stessi sono fondati, dovendosi conseguentemente annullare la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Pisa.

In detto provvedimento, invero, non è stato fatto corretto uso della regola di giudizio di cui all'art. 425, comma 3, cod. proc. pen. e la sua motivazione risulta conseguentemente viziata.

Preliminare è l'individuazione, da un lato, di quelli che costituiscono i limiti di una pronuncia di non luogo a procedere, alla luce dell'interpretazione della Corte costituzionale e di questa Corte, e, dall'altro, dei limiti del controllo di legittimità su una pronuncia di tal tipo.

Quanto ai primi, è *ius receptum* che, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale, l'udienza preliminare abbia perso la sua connotazione di semplice "filtro" per assumerne una spiccatamente di merito. Questo aspetto è stato ribadito dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 335 del 2002, occupandosi delle ricadute delle modifiche normative sull'art. 34 cod. proc. pen., ha rilevato come, "a seguito delle innovazioni legislative ricordate dai rimettenti (legge n. 479 del 1999), l'incremento quantitativo e qualitativo dei poteri riconosciuti al giudice e alle parti e, corrispondentemente, l'ampiezza delle valutazioni e del contenuto delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato a prendere all'esito dell'udienza preliminare, abbiano determinato il venir meno di quei caratteri di sommarietà, propri di una decisione orientata esclusivamente allo svolgimento del processo, che in precedenza connotavano detta sede" divenendo un momento di giudizio che "in questo modo, chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale". Nello stesso senso le Sezioni Unite n. 39.915 del 2002 hanno osservato che "il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'udienza preliminare, pur legittimando quest'ultimo a muoversi implicitamente anche nella prospettiva della probabilità di colpevolezza dell'imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica, in ordine al maggior grado di



probabilità logica e di successo della prospettazione accusatoria ed all'effettiva utilità della fase dibattimentale, di cui il legislatore della riforma persegue, espressamente, una significativa deflazione". Se questo principio si correla a quello cardine della completezza delle indagini - necessarie per consentire l'accesso dell'imputato ai riti alternativi - e al dovere di non pregiudicare oltre il necessario la situazione di chi è sottoposto a giudizio, è evidente come la finalità della modifica normativa non abbia avuto il significato di creare un nuovo giudizio di merito, ma abbia soltanto inteso evitare che imputazioni inconsistenti o palesemente azzardate abbiano un epilogo processuale.

Su detta scia, ad alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità che ricalcano il valore meramente "processuale" della sentenza di non luogo a procedere ("il giudice dell'udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate" : Sez. 2, n.48831 del 14/11/2013, Rv. 257645) sono seguite altre che parlano di "merito", ma sempre riferito all'idoneità dell'accusa e, quindi, a valutazioni preliminari di tipo processuale (si veda in ultimo Sez. 4, n. 9923 del 19/01/2015, citata dalla stessa sentenza impugnata : "la sentenza di non luogo a procedere, dopo le modifiche subite dall'art. 425 c.p.p., a seguito della L. 16 dicembre 1999, n. 479, non ha più finalità meramente procedurali, perché consente una vera e propria valutazione "di merito" dell'accusa, sebbene solo per finalità preliminari e cioè al fine di consentire al giudice di decidere se prosciogliere l'imputato (con una sentenza "stabile" ma non irrevocabile) ovvero rinviarlo a giudizio innanzi al giudice dibattimentale"). Quello che, comunque, in tutte le pronunce di legittimità si evidenzia è che l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi legittimanti una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen., devono avere caratteristiche tali da non poter ritenersi ragionevolmente superabili in giudizio. Il giudice dell'udienza preliminare può, pertanto, pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione



di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito. Il tenore letterale dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen., d'altro canto, non fa che confermare che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio (Sez. 4[^], 2 luglio 2013 - 22 ottobre 2013 n. 43198, Proc. Rep. Trib. Trento ed altri in proc. Berghella ed in senso conforme la sentenza del 2015 sopra citata). Il giudice dell'udienza preliminare svolge, invero, una funzione di filtro e, nel rispetto della stessa, gli spetta solo decidere se il materiale probatorio raccolto in sede di indagini preliminari sia o meno idoneo a sostenere l'accusa in giudizio, con esclusione del proscioglimento in tutti quei casi in cui le fonti di prova a carico dell'imputato si prestino a soluzioni alternative o aperte o, comunque che possano essere diversamente rivalutate.

Quanto al secondo profilo di cui sopra, il giudice di legittimità ha, invece, il compito di verificare il corretto esercizio, da parte del giudice dell'udienza preliminare, del suo potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi del processo e quindi alla possibilità per il giudizio dibattimentale di offrire elementi di prova ulteriori ovvero di consentire l'acquisizione metodologicamente più affidabile, perché nel contraddittorio delle parti, di elementi in precedenza assunti unilateralmente. Solo se tale potere di prognosi abbia avuto dei risultati negativi, da cui evincere una superfluità ovvero una inutilità del passaggio del processo alla successiva fase del giudizio dibattimentale, e di tanto il giudice dell'udienza preliminare abbia dato adeguata e logicamente coerente contezza, alla Cassazione resta preclusa ogni possibilità di censura della decisione adottata e, tantomeno, una rilettura dei dati informativi acquisiti durante le indagini, anche se eventualmente integrati nel corso dell'udienza preliminare. "Il giudice di legittimità non può, quindi, verificare il puntuale rispetto dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p., anche perché, diversamente, finirebbe con l'assumere un compito di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere" (si veda sempre sentenza sopra citata).

Tanto premesso in generale, passando al caso specifico di cui ci si occupa, va osservato che l' *iter* seguito dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pisa – sopra, nel fatto, analiticamente illustrato - deve ritenersi errato, svolgendo lo stesso un vero e proprio



giudizio di merito sugli elementi probatori offerti dall'accusa e, così, sostituendosi, in modo surrettizio, al giudice della cognizione, al quale solo spetta, all'esito del dibattimento, stabilire se l'imputato, sulla base delle risultanze dibattimentali, possa o meno ritenersi colpevole.

Compie, invero, una disamina delle dichiarazioni rese da Gozi Loris, evidenziandone elementi di contraddittorietà interna e l'insufficienza ad integrare la prova dell'uccisione di Roberta Ragusa. Passa, poi, alle dichiarazioni della Gombi, affermandone la scarsa attendibilità, avendo riferito solo nell'ultima testimonianza delle macchie di sangue su via Gigli, e comunque l'inconferenza, non essendo la donna testimone oculare. Analizza, inoltre, le dichiarazioni della Piampiani, riferendo della sua incapacità a testimoniare che la renderebbe inattendibile. Esamina le asserzioni del Campisi e del Camoscini, per inferirne l'incertezza e l'inidoneità probatoria a riscontrare l'avvenuta consumazione del delitto per cui si procede.

Come attentamente evidenziato dai ricorrenti ed in particolare dal Procuratore presso il Tribunale di Pisa nel primo motivo di impugnazione, il percorso motivazionale del G.u.p. si incentra sull'inattendibilità delle persone informate sui fatti, a riprova che la sua sia una vera e propria valutazione di merito, secondo i parametri di cui all'art. 192 cod. proc. pen., e che quindi sia errato il suo approccio metodologico con le fonti di prova. Dimenticando, invero, il Giudice *a quo* - ed anche la difesa dell'imputato, che, nella memoria presentata, con riferimento al primo e al secondo motivo di impugnazione del P.m., evidenzia, come sopra analiticamente riportato, ulteriori elementi di incertezza delle dichiarazioni rese, in particolare dal Gozi, che giustificerebbero la decisione del G.u.p. - che le asserzioni delle suddette persone che possono allo stato - di fonti di prova - sembrare incerte o parzialmente contraddittorie potrebbero, invece, chiarirsi nello sviluppo dibattimentale, nell'effettivo contraddittorio delle parti. Ed appropriandosi, nel contempo, di prerogative che non gli competono, svincolate come sono dalla prospettiva dell'utilità dibattimentale, venendo a comprimere, come evidenziato nel ricorso del P.m., non solo il diritto alla prova da parte dell'Accusa, ma anche i diritti della difesa e delle eventuali altre parti processuali e ad emettere una pronuncia non sull'idoneità degli elementi raccolti in sede di indagine a sostenere l'accusa in giudizio, ma sulla penale responsabilità dell'imputato. E detto errore metodologico si riflette, come attentamente evidenziato nei ricorsi proposti, in più



passaggi della sentenza impugnata, laddove il G.u.p. (pag.3) afferma che "le risultanze processuali non consentono di ritenere raggiunta la prova neppure dell'effettiva verifica dell'omicidio descritto nel capo A) dell'imputazione", o quando (pag.4), proprio con riguardo alle dichiarazioni suddette, parla di "obiettiva insufficienza dei fatti riferiti a integrare la prova del suindicato evento", o, infine, nella parte in cui (pag.12) si riferisce alla mancanza della "compiuta dimostrazione della morte violenta di Roberta" e (pag. 11) all'impossibilità di giungere ad una sentenza di condanna dell'imputato "oltre ogni ragionevole dubbio". Dimostrando, così, di effettuare una valutazione piena e definitiva sulla colpevolezza dell'imputato, non consentita nella fase dell'udienza preliminare.

La sentenza impugnata, oltre ad essere entrata nel merito dei singoli indizi, presenta un altro errore metodologico, non avendo provveduto, ai fini della verifica dell'idoneità dell'accusa, ad una disamina globale ed unitaria degli indizi stessi. Invero, come sopra si è avuto modo di vedere, essa contiene una analisi parcellizzata ed atomistica delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, rilevandone contraddizioni interne ed idoneità probatorie, senza però porle a confronto tra loro (tranne quelle del Campisi e del Camoscini, posti a confronto dallo stesso P.m.) e con tutti gli altri elementi del compendio indiziario, ai fini del giudizio prognostico circa l'utilità del dibattimento.

I ricorrenti evidenziano, trattando nei rispettivi ricorsi detto profilo, in modo puntuale come anche la disamina delle suddette dichiarazioni non sia priva di elementi di illogicità e contraddittorietà. Come, quindi, alcune incongruenze sottolineate dal G.u.p. siano di scarsa importanza (quale ad esempio la distanza del Gozi dal luogo del litigio atteso il mancato riconoscimento in quell'occasione del Logli), ed altre (come l'orario dell'avvistamento dell'imputato) siano giustificabili per il tempo trascorso, oltre che in parte chiarite da altri elementi (venendo l'ultimo orario indicato riscontrato dai tabulati telefonici e dall'annotazione sulla propria agenda della collega di lavoro della Gombi); comunque non siano idonee ad inficiare la credibilità della persona informata sui fatti e siano passibili, trovandosi il processo nella fase dell'udienza preliminare, di una diversa valutazione in dibattimento. Come il Gozi dia una spiegazione verosimile al fatto che il riconoscimento del Logli sia stato prima omesso e poi riferito, addebitandolo al suggerimento iniziale datogli dai propri familiari per non essere coinvolto nella vicenda giudiziaria. Come - in



particolare il P.m. ricorrente – la spontaneità di detta persona informata sui fatti sia confermata dalla circostanza che dichiara di non riconoscere il Logli come l'uomo protagonista del successivo litigio in via Gigli. Come la Gombi – in particolare il P.m. ricorrente - sia testimone oculare sia della presenza della prima macchina avvistata in via Gigli che dell'allontanamento dell'altro veicolo dopo il litigio per strada verso via Dini e come le sue dichiarazioni circa le urla ed i rumori sentiti riscontrino quelle del marito. E come le dichiarazioni della Piampiani - ritenuta inattendibile per la sua incapacità a testimoniare pur conducendo, nonostante il ritardo mentale, una vita normale ed avendo cresciuto due figli - combacino con quelle del Gozi, e come le dichiarazioni di tutti e tre i suddetti, oltre a riscontrarsi reciprocamente, trovino supporto in ulteriori elementi (i tabulati telefonici e l'accertamento sull'agenda di cui si è detto riscontrerebbero le dichiarazioni dei coniugi sull'ora dell'avvistamento del Logli; le dichiarazioni della farmacista e gli scontrini fiscali delle medicine acquistate costituirebbero conferma degli spostamenti la sera dei fatti della Piampiani, in uno con le dichiarazioni della madre di quest'ultima). Come – in particolare la parte civile Associazione Nazionale Penelope Italia - il Gozi, il Campisi ed il Camoscini siano affidabili per le modalità indirette con cui sarebbero entrati nell'indagine, non essendosi presentati spontaneamente agli inquirenti, ma in quanto i loro nomi sarebbero stati fatti dai depositari delle loro confidenze.

Sempre i ricorrenti sottolineano come dette dichiarazioni andassero relazionate con tutto il resto del materiale investigativo, che, invece, veniva trattato in modo sbrigativo ed incompleto nella sentenza impugnata. Non essendosi dato – sempre nella prospettiva dei ricorrenti - il dovuto risalto al fatto, di indubbio valore indiziante, dell'intimazione del Logli alla propria amante di eliminare ogni traccia telefonica dei loro contatti, di cui vari avvenuti nella fase immediatamente antecedente alla scomparsa della Ragusa (avendo egli provveduto a cancellare le relative mail). Ovvero alla circostanza dell'essersi il Logli recato presso la casa dei coniugi Gozi due volte il giorno successivo ai fatti, per sapere se avessero "visto o sentito qualcosa di strano", addirittura, come riferito dalla Rustichelli (suocera del Gozi), volgendo lo sguardo, attraverso la rete di recinzione della casa, su via Gigli per verificare il punto di osservazione. O ancora - in particolare il P.g. - a quanto emergente dalle dichiarazioni della



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

domestica sul parcheggio anomalo della Ford SW la sera del fatto e sulle spiegazioni date alla medesima dall'imputato sull'origine dei graffi al volto e alle mani che lo stesso presentava la mattina della scomparsa della moglie (urto contro uno spigolo), in contrasto con quanto riferito ai carabinieri (urto contro una pianta). O, ancora, alle dichiarazioni dell'imputato nell'immediatezza del fatto, pure in relazione al suo alibi, avendo lo stesso riferito che quella sera non sarebbe uscito di casa andando a dormire a mezzanotte. O, infine, a tutti gli altri elementi emersi dalle indagini : a) le dichiarazioni della Latona sul fatto di aver visto il Logli il pomeriggio del 16.1.12 dapprima grattare con insistenza con uno strumento metallico il pavimento del cortile di casa e poi pulirlo con l'acqua della fontana; b) il fatto che il Logli la mattina della scomparsa della moglie sia passato per l'ufficio ed il giorno successivo abbia chiesto alla società presso cui lavorava una lunga aspettativa, a riprova della sua certezza che la moglie non sarebbe più tornata; c) l'esistenza di un chiaro ed indiscutibile movente; d) l'intercettazione ambientale della conversazione tenuta in macchina dal Logli con Ruggeri Manuel, dalla quale emerge lo svolgimento di un vero e proprio esperimento svolto dai due, volto a verificare le possibilità di osservazione nelle vicinanze del luogo dei fatti ; e) le intercettazioni delle conversazioni in cui gli stessi genitori del Logli adombrano dubbi in ordine alla possibilità che il figlio abbia ucciso la moglie e si sia disfatto del cadavere.

I rilievi dei ricorrenti si appalesano centrati in considerazione della struttura e del contenuto del provvedimento impugnato. Invero, in esso il Giudice *a quo*, dopo aver affermato l'inidoneità probatoria delle dichiarazioni sopra indicate nell'ambito di una valutazione parcellizzata e che va al di là della prognosi riservata *ex lege* al giudice dell'udienza preliminare, passa in rassegna, come in punto di fatto riportato, gli ulteriori elementi, a partire dal movente, che "secondo gli investigatori, indurrebbero a ritenere che la donna sia stata uccisa dal coniuge". Elementi, che non solo non sono tutti quelli individuati dai ricorrenti ed evincibili dalla lettura della richiesta di rinvio a giudizio, ma che comunque vengono frettolosamente liquidati come emergenze che "non appaiono, neppure se valutate in uno con le sopra esaminate risultanze testimoniali, suscettibili di assurgere a prova sufficiente dell'ipotizzata fine violenta della donna". Con ciò manifestando ancora una volta l'errore metodologico che porta a qualificare come "risultanze testimoniali" quelle



che sono risultanze informative e a parlare di "prova sufficiente" dell'omicidio, quando, invece, era richiesto a detto Giudice di pronunciarsi non sulla responsabilità dell'imputato, ma sulla sufficienza, sul piano processuale, del compendio descritto a legittimare il rinvio a giudizio.

I ricorrenti – in particolare il P.m. e la parte civile Associazione Nazionale Penelope Italia - lamentano che il Giudice *a quo* abbia escluso la prova certa dell'evento morte sulla base del mancato rinvenimento del cadavere e degli avvistamenti della donna successivi al 14.1.12, senza un approfondimento della verosimiglianza di un possibile allontanamento volontario alla luce degli elementi raccolti dagli investigatori. Approfondimento, che gli avrebbe consentito di verificare come sia del tutto estraneo alla logica ritenere che la Ragusa si possa essere allontanata da casa, da sola, nel corso di una gelida notte invernale, a piedi, senza documenti, denaro, telefono, vestiti, né altro che potesse consentirle un minimo di sopravvivenza anche solo per poco tempo, senza poi farsi viva con i figli con i quali aveva un fortissimo legame affettivo, come riferito dai congiunti anche del marito, riuscendo a far perdere ogni traccia di sé nonostante il clamore mediatico della vicenda. E che avrebbe consentito di scartare in radice le numerose segnalazioni dell'esistenza in vita della Ragusa, che presupporrebbero detto allontanamento, nonché le ipotesi alternative, estranee alla logica e ai dati fattuali raccolti, della scarsa lucidità mentale, prospettata dall'imputato in denuncia (che sarebbe smentita, secondo i suddetti ricorrenti, dal medico che l'aveva visitata nella mattinata del 13.1.12 e dalle dichiarazioni di tutti coloro che l'hanno vista fino alla sera del 13.1.12), e del suicidio (che sarebbe, invece, da escludere, sempre secondo i summenzionati ricorrenti, per il fatto che la donna non abbia dato alcun segnale depressivo, non abbia mai commesso precedentemente alcun gesto autolesionistico, ed, inoltre, che abbia programmato tutta una serie di attività per i giorni successivi a quelli della sua sparizione).

Anche detti rilievi risultano centrati, costituendo l'esclusione di possibili ipotesi alternative alla fine violenta della donna - da ritenersi del tutto logica e coerente col compendio indiziario evidenziato (diversamente da quanto opinato dalla difesa del Logli, che, con riguardo al terzo motivo del ricorso del P.m., ne chiede il rigetto, per avere il G.u.p. prospettato e motivato l'ipotesi di un allontanamento volontario)-



un elemento logico a supporto dei dati investigativi evidenziati da considerarsi nella valutazione complessiva sul rinvio a giudizio.

Lamentano, infine, il P.m. e le parti civili che nella sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto si sostenga che l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti non sia superabile in giudizio. Non considerando le ipotesi di esperimenti giudiziali sul luogo dei fatti (come evidenziato dal P.m. ricorrente) o, ancora, dell'approfondimento della capacità a testimoniare della Piampiani tramite perizia dibattimentale o, ancora, del chiarimento degli elementi in precedenza assunti unilateralmente in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, anche in relazioni ad eventuali incongruenze, attraverso, altresì, confronti tra le persone informate sui fatti al fine di ricostruire in modo più completo e senz'altro metodologicamente più affidabile la vicenda oggetto del processo (non escludendo - come evidenziato nel ricorso dell'Associazione Nazionale Penelope Italia - la cristallizzazione delle dichiarazioni del Gozi in incidente probatorio e la diretta utilizzabilità in dibattimento delle stesse che il teste possa essere nella sede dibattimentale sentito su temi non sondati o posto a confronto con altri), o, infine, l'utilità dell'esame dibattimentale - rilevata in particolare dal P.m. ricorrente - delle persone legate da rapporti affettivi e familiari con l'imputato, che, in quanto testi non indifferenti, potrebbero non avere ancora rivelato tutto ciò che è oggetto di loro cognizione.

Anche dette censure colgono il segno, alla luce di quanto sopra esaminato. Invero, è preclusa al giudice per le indagini preliminari la definizione dell'udienza preliminare con una sentenza di non luogo a procedere non solo nell'ipotesi in cui gli elementi raccolti in sede di indagini siano suscettibili di arricchimento nella fase dibattimentale - che è l'unica ipotesi considerata dal Giudice *a quo*, il quale la esclude sulla base della "capillarità delle espletate attività investigative e istruttorie, svolte in ogni direzione" tale da rendere impossibile ogni incremento nella fase dibattimentale (ed altresì considerata dalla difesa del Logli, che, in relazione al quarto motivo del ricorso del P.m., critica l'omessa indicazione dei possibili incrementi dibattimentali) - , ma anche nel caso in cui le fonti di prova a carico dell'imputato si prestino a soluzioni alternative o aperte o, comunque che possano essere diversamente rivalutate. Come nel caso di specie.

Tanto detto, escluso che *ex actis* emerga in modo evidente l'innocenza dell'imputato e che il "risultato di prova" complessivo sia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

caratterizzato da "contraddizioni oggettive" tali da non legittimare un giudizio di cognizione (si veda Sez. 6, n.5049 del 27/11/2012, Rv.254241), palese è la violazione del disposto di cui all'art.425, comma 3, cod. proc. pen. e del tutto carente ed illogica la motivazione che sottrae il Logli al vaglio dibattimentale in ordine ai reati contestatigli.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Pisa, per un nuovo esame sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.m. presso detto Tribunale, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016

Il Consigliere estensore
Gaetano Di Giuro

Il Presidente
Adet Toni Novik

DEPOSITATA
CANCELLERIA